

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **518/1995** (ECLI:IT:COST:1995:518)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **08/11/1995**; Decisione del **14/12/1995**

Deposito del **22/12/1995**; Pubblicazione in G. U. **27/12/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21972**

Atti decisi:

N. 518

ORDINANZA 14-22 DICEMBRE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, dallo stesso titolo, 2, quarto e quinto comma, 12, terzo e quarto comma e 15 del citato decreto-legge n. 3 del 1995, promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1995 dal Pretore di Perugia, sez. distaccata di Assisi, il 3 febbraio 1995 dal Pretore di Trieste, il 3 marzo 1995 dal Pretore di Udine, sez. distaccata di S. Daniele del Friuli (n. 2 ordinanze), il 28 febbraio 1995 dal Pretore di Udine, sez. distaccata di Cividale del Friuli, il 21 febbraio 1995 dal Pretore di Udine (n. 3 ordinanze), il 14 marzo 1995 dal Pretore di Perugia, sez. distaccata di Assisi, il 15 e il 19 febbraio 1995 dal Pretore di Udine, sez.

distaccata di Tarcento, il 3 febbraio 1995 dal Pretore di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 167, 186, 246, 247, 274, 279, 280, 281, 288, 332, 333 e 370 del 1995 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica nn. 13, 15, 19, 21, 22, 24 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, in data 17 gennaio 1995 e 14 marzo 1995 (r.o. nn. 167 e 288 del 1995), il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispettivamente dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), che reiterava precedenti decreti-legge non convertiti, e dell'art. 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, che ha fatto seguito al primo, a sua volta non convertito;

che, ad avviso del giudice rimettente, le predette norme, nel realizzare un'abrogazione dell'originale impianto sanzionatorio di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, violerebbero gli artt. 25 e 77 della Costituzione, in quanto la reiterazione dei decreti-legge, con la incertezza legislativa che ne consegue, determinerebbe effetti pregiudizievoli sul piano del rispetto dei principi di legalità e di riserva di legge in materia penale, in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza che giustificano l'attribuzione al Governo di una propria potestà legislativa;

che sarebbero, inoltre, violati: a) il combinato disposto degli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto, in contrasto con i principi di parità di trattamento e, ancora una volta, di riserva di legge in materia penale, verrebbero sottratte alla disciplina dei rifiuti quelle sostanze che la Camera di commercio inserisce nei listini ufficiali; b) l'art. 10 della Costituzione, per il contrasto di fondo tra i decreti-legge in esame e le direttive CEE nn. 156 e 689 del 1991, nonché il regolamento n. 259 del 1993; c) infine, gli artt. 9 e 32 della Costituzione, che tutelano l'ambiente e la salute;

che, con motivazioni analoghe, il Pretore di Udine, con tre ordinanze di identico contenuto, emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, in data 21 febbraio 1995 (r.o. nn. 279, 280 e 281 del 1995), ha impugnato, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, gli artt. 12, quarto comma, e 15 del decreto-legge n. 3 del 1995, nella parte in cui rispettivamente escludono la punibilità di chi abbia effettuato, in determinate condizioni, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, e fanno venir meno l'obbligo di autorizzazione e iscrizione all'albo nazionale per chi effettui lo stoccaggio, nell'ambito dello stesso insediamento produttivo, con le modalità prestabilite;

che le medesime norme, con riferimento agli stessi parametri costituzionali, sono state censurate dai Pretori di Udine, sezione distaccata di San Daniele del Friuli (ordinanze r.o. nn. 246 e 247 del 1995, emesse in data 3 marzo 1995), e sezione distaccata di Tarcento (ordinanza r.o. n. 333 del 1995, emessa in data 19 febbraio 1995);

che il Pretore di Trieste, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 3 febbraio 1995 (r.o. nn. 186 e 370 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto e quinto comma, del decreto-legge n. 3 del 1995 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, con l'affidare all'autorità amministrativa il potere di includere o meno un determinato materiale in un listino, sottraendolo alla normativa sui rifiuti, rischierebbe di dare origine ad ingiustificate disparità di trattamento tra regione e regione nonché tra identici beni, qualificati ora come merce liberamente circolante, ora come rifiuto; e

per violazione, altresì, del principio della riserva di legge in materia penale e di stretta legalità, di cui all'art. 25 della Costituzione, e di quello del buon andamento della pubblica amministrazione (e, quindi, anche delle decisioni giudiziarie) di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 10 e 11 della Costituzione, a seguito della entrata in vigore del regolamento CEE n. 259 del 1993, che richiama la nozione di rifiuto di cui alla direttiva CEE n. 75/442 come modificata dalla successiva n. 91/156, e che non contempla sostanze escluse dalla sua applicazione;

che i Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale del Friuli e di Tarcento, con due ordinanze di contenuto analogo (r.o. n. 274 del 1995, emessa in data 28 febbraio 1995, e r.o. n. 332 del 1995, emessa in data 15 febbraio 1995), hanno impugnato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, con argomentazioni analoghe a quelle già riferite, l'art. 2, quarto e quinto comma, e l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge n. 3 del 1995;

che, nel giudizio susseguente alla ordinanza r.o. n. 288 del 1995, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione, avuto riguardo alla mancata conversione del decreto impugnato;

Considerato che le ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche o connesse, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, non è stato convertito in legge entro il termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995;

che neanche il successivo decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, è stato convertito nel predetto termine (si veda il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, serie generale, del 9 maggio 1995);

che, pertanto, le prospettate questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente vigente a seguito di successive reiterazioni (decreto-legge 8 novembre 1995, n. 463) ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), e dell'art. 12 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, dallo stesso titolo, sollevate, in riferimento agli artt. 25 (anche in combinato disposto con l'art. 3), 77, 10, 9 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, con le ordinanze in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, quarto comma, e 15 del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, dal Pretore di Udine e da quelli delle relative sezioni distaccate di San Daniele del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto e quinto comma, dello stesso decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 10 e 11 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze in epigrafe;

4) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quarto e quinto comma, e 12, terzo comma, del citato decreto-legge n. 3 del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, dai Pretori di Udine, sezioni distaccate di Cividale del Friuli e di Tarcento, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1995

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.